



Comune di Casnate con Bernate
Provincia di Como

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
2023 – 2025

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

Indice

Premessa	3
Riferimenti normativi	3
Piano Integrato di attività e Organizzazione 2023-2025	5
Sezione 2 : Anticorruzione	6
Sezione 3 : Organizzazione e capitale umano	7
Sezione 4 : Monitoraggio	16

Premessa

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Riferimenti normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale.

Rappresenta quindi una misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale (anche) all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 n. 132 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, **le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti**, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle

relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2., ovvero:

Sezione Organizzazione e capitale umano:

Sottosezioni:

- a) *Struttura organizzativa;*
- b) *Organizzazione lavoro agile;*
- c) n. 2): *Piano triennale dei fabbisogni di personale con indicazione della consistenza del personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'adozione del PIAO e la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;*

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6 del citato Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 n. 132 come sopra illustrate.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 dello stesso Decreto 132/2022, il PIAO deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno o, in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, entro trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

Per l'anno 2023 il termine di approvazione del bilancio da parte degli enti locali è stato differito alla data del 30.04.2023 (art. 1, comma 775, della legge 29.12.2022 n. 197). Questo Ente ha approvato il bilancio 2023-2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.02.2023.

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE ENTE: **COMUNE DI CASNATE CON BERNATE**

INDIRIZZO: **PIAZZA SAN CARLO, 1 (CO)**

POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: protocollo@comune.casateconbernate.co.it

PEC: comune.casateconbernate@pec.provincia.como.it

PARTITA IVA: **00693430134**

CODICE FISCALE: **81001910132**

SITO WEB ISTITUZIONALE: <http://www.comune.casateconbernate.co.it>

ABITANTI AL 31.12.2022: **5.038**

AMMINISTRAZIONE CON MENO DI 50 DIPENDENTI.

SEZIONE 2: ANTICORRUZIONE: CONFERMA MISURE ANNO 2023

2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza

Con deliberazione di Giunta comunale n. **32** del **17.03.2022** è stato approvato il Piano anticorruzione trasparenza, triennio 2022-2024, sulla base del PNA 2019-2021, valevole anche per l'anno 2022, e degli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza approvati dal Consiglio dell'Autorità dell'ANAC in data 02.02.2022.

Con tale documento si è proceduto nell'ordine:

1. Ad individuare le linee strategiche (valore pubblico) per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza inseriti nel DUP 2022-2024 approvato, unitamente al bilancio dei corrispondenti esercizi, con deliberazione del Consiglio comunale n.39 del 29.12.2021;
2. Ad effettuare l'analisi del contesto interno ed esterno per valutare l'incidenza di fattori indicativi della minore o maggiore propensione del rischio corruttivo nel territorio comunale;
3. Ad effettuare la mappatura di tutti processi confermando quelli già individuati nei piani precedenti per l'assenza di episodi corruttivi registratisi all'interno o all'esterno dell'Ente o di modifiche significative sotto il profilo della struttura organizzativa;
4. Ad individuare n. **11 Aree a rischio**: **1.** acquisizione e gestione del personale; **2.** Affari legali e contenzioso; **3.** contratti pubblici; **4.** controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; **5.** gestione dei rifiuti; **6.** gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; **7.** governo del territorio; **8.** incarichi e nomine; **9.** pianificazione urbanistica; **10.** provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato; **11.** provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato. Oltre, a queste undici "Aree di rischio" il piano ha previsto un'ulteriore area definita "**Altri servizi**". In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA. Si pensi ad esempio alla gestione del protocollo o degli atti deliberativi degli organi di governo le cui attività sono puntualmente tracciate e codificate e quindi valutate a basso rischio.
5. Ad individuare e programmare n. **96** misure corrispondenti a tutti i processi mappati.
6. Ad individuare i percorsi per la segnalazione degli illeciti ("Whistleblowing") garantendone l'anonimato attraverso specifico software informatico accessibile dal sito web di Amministrazione Trasparente;
7. Ad adeguare il codice di comportamento ai disposti delle Linee Guida approvate con deliberazione ANAC n. 177/2020 e al DL 36/2022 sull'uso dei mezzi d'informazione tecnologici e social. Il nuovo codice è stato approvato con deliberazione della Giunta n. **89** del **28.07.2022**;
8. Ad adottare il modello "**Patto d'Integrità**" per le gare d'appalto;
9. A rinviare al regolamento degli uffici e dei servizi la disciplina puntuale per gli incarichi ai dipendenti comunali e al dlgs. 39/2013 per gli incarichi dirigenziali acquisendo specifica autocertificazione con controlli a cadenza biennale;
10. Ad inserire in tutti i contratti d'appalto la clausola sull'assenza delle cause ostative ex art. 53, comma 16-ter d.lgs. 165/2001 (c.d. "**Pantouflage**");
11. A richiedere a tutti i commissari di gara e di concorso la dichiarazione sull'assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto d'interesse;
12. Ad adottare specifiche misure per la gestione dell'accesso civico e generalizzato con pubblicazione semestrale degli esiti di accesso;
13. Ad individuare gli uffici deputati alla pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente sulla base della tabella approvata con d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il PNA 2022 con deliberazione n. 7 del 17.01.2023 prevedendo al punto 10.1.2 per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti quanto segue: "*Le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo.*"

Ciò può avvenire solo se nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione e che sono indicate nella tabella 6 che segue".

Le condizioni di cui alla cennata tabella 6 si riferiscono all'assenza nell'anno precedente di:

- a. fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- b. introduzione di modifiche organizzative rilevanti;
- c. modifica degli obiettivi strategici;
- d. modifica delle altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO) in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza);

Tali condizioni risultano normate anche dall'art. 6 decreto Ministro per la Pubblica Amministrazione n.132/2022, secondo il quale *“L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.”*

Ricorrendo le suddette condizioni, la Giunta comunale ha confermato le suddette misure anche per l'anno 2023 approvando i contenuti della presente sezione che sono inseriti nel presente PIAO 2023-2025.

Si richiamano qui di seguito gli atti del piano anticorruzione consultabili ai link sottospecificati:

- Documento del piano triennale **2022/2023/2024:**

<https://www.comune.casinateconbernate.co.it/c013053/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/173/documento/1832>

Allegati:

<https://www.comune.casinateconbernate.co.it/c013053/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/173/documento/2034>

- a) mappatura dei processi
- b) analisi dei rischi
- c) individuazione e programmazione delle misure (**con l'aggiunta, in sostituzione, dell'allegato 9 PNA 2022, Sezione Bandi gara e contratti**).
- d) tabella adempimenti obblighi trasparenza
- e) patto d'integrità
- f) modello accesso civico semplice
- g) modello accesso civico generalizzato

SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sotto Sezione 3.1: Struttura organizzativa

La struttura organizzativa del comune di Casnate con Bernate è così costituita: dal Segretario Generale, quale organo di vertice, e dalle seguenti posizioni organizzative: **Area Amministrativa**, che raggruppa i servizi generali, demografici, istruzione pubblica, commercio, servizi culturali e ricreativi, servizi informatici e i servizi sociali. La dotazione organica dell'area è di n. 6 dipendenti (2 Istruttori direttivi cat D, 4 Istruttori cat. C, 1 collaboratore cat. B1).

Area Economico Finanziaria, che raggruppa i servizi Bilancio, patrimonio e programmazione, paghe e gestione giuridica ed economica del personale, servizi tributi ed economato, provveditorato e partecipate. La dotazione organica è di n. 3 unità (1 Istruttore direttivo contabile cat. D e 2 istruttori cat. C).

Area Tecnica e Tecnico-manutentiva, che raggruppa i servizi opere pubbliche e manutenzione, protezione civile e sicurezza ambiente di lavoro, urbanistica e ambiente, SUE. La dotazione organica dell'area è di 4 unità (n. 1 Istruttore direttivo, 2 istruttori tecnici e 1 istruttore amministrativo).

Il servizio di **polizia locale e notifiche** è svolto in convenzione nella forma di gestione associata tra i comuni di Casnate con Bernate e Luisago. La dotazione organica attuale per il comune di Casnate conta attualmente di n. 2 unità (n. 1 agente di polizia locale cat. C e n. 1 Messo notificatore e collaboratore cat. B3).

Il servizio **SUAP** è gestito in forma associata con alcuni comuni limitrofi.

Sotto sezione 3.2. Organizzazione lavoro agile

A. Riferimenti normativi.

La Legge n.81/2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ha introdotto per la prima volta una vera e propria disciplina del lavoro agile, inteso ai sensi dell’art.18 come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

La pandemia da COVID-19 ha rappresentato una svolta decisiva nello sviluppo del lavoro agile all’interno delle pubbliche amministrazioni. Le esigenze di gestione e contenimento dell’emergenza sanitaria hanno potenziato e, talvolta imposto, il ricorso allo Smart working come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa anche in deroga alla disciplina degli accordi individuali e degli obblighi informativi sanciti dalla legge 81/2017.

In considerazione dell’evolversi della situazione pandemica il lavoro agile ha cessato di essere uno strumento di contrasto alla situazione epidemiologica. Infatti, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è soltanto quella svolta in presenza. Si torna, pertanto, al regime previgente all’epidemia pandemica, disciplinato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, che prevede l’obbligo dell’accordo individuale per l’accesso al lavoro agile.

Successivamente:

- Con il DL 24 del 24 marzo 2022 cd. “Decreto Riaperture” è cessato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022.
- È stato emanato il D.M. 30.06.2022, pubblicato in G.U. 7.07.2022 n. 209, recante la disciplina attuativa del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ex art. 6 decreto-legge 9.06.2021, n. 80, come convertito, all’interno del quale sono definiti le strategie e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione di lavoro agile, anche da remoto, adottati dall’amministrazione assicurando:
 1. che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
 2. la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;

3. l'adozione di ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
 4. l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;
 5. l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
- Con il CCNL Funzioni Enti Locali sottoscritto in data 16.11.2022, il lavoro agile viene disciplinato agli artt. 63 e segg. nei suoi principi generali (il lavoro agile “è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro”), nell’accesso (su base consensuale e volontaria) e nell’accordo individuale per iscritto che deve prevedere almeno:
 - a. durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
 - b. modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;
 - c. modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 della legge n. 81/2017;
 - d. ipotesi di giustificato motivo di recesso;
 - e. indicazione delle fasce di contattabilità e di inoperabilità ex art. 66 dello stesso CCNL 16.11.2022;
 - f. I tempi di riposo del lavoratore che, su base giornaliera o settimanale, non potranno essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori in presenza nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
 - g. le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.
 - h. l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall’amministrazione.

B. CONFRONTO SINDACALE: In data **03.02.2023** (verbale acquisito al protocollo n. **1276**) si è tenuto il confronto con le parti sociali a seguito dell’informativa inviata il 22.12.2022. In tale sede si è concordata la riduzione delle fasce orarie di contattabilità di cui al punto 7 dei seguenti criteri dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (anziché dalle ore 9.00 alle ore 13.00), e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (anziché dalle ore 14.00 alle ore 18.00).

C. LE LINEE GUIDA PRINCIPALI DELL’ENTE IN TEMA DI LAVORO AGILE

Sulla scia di quanto già disciplinato durante il periodo emergenziale e poi nel PIAO 2022-2024, si conferma per il lavoro agile l’osservanza di quanto segue:

1. CONDIZIONI PRELIMINARI:

1. l'invarianza dei servizi resi all'utenza;
2. un'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
3. l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
4. la programmazione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
5. la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
6. la stipula dell'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, che definisca:
 - gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
 - le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione;
 - le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile;
7. il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
8. la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.

2. CONDIZIONI GENERALI

La prestazione può essere svolta in modalità di lavoro agile, qualora sussistano le seguenti condizioni generali:

- a) sia possibile svolgere, almeno in parte, le attività lavorative assegnate senza la necessità di costante presenza fisica negli abituali locali di lavoro dell'Ente;
- b) sia possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee e connessioni alla rete aziendale se necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, al di fuori dei locali di lavoro dell'Ente;
- c) sia possibile monitorare la prestazione lavorativa e verificare e valutare i risultati raggiunti o conseguiti;
- d) l'attività lavorativa sia coerente con le esigenze organizzative e funzionali della struttura lavorativa di appartenenza del dipendente-lavoratore agile;
- e) il dipendente-lavoratore agile possa godere di autonomia operativa, abbia la possibilità di organizzare da sé, in modo responsabile, l'esecuzione della prestazione lavorativa, abbia sufficienti competenze informatiche e tecnologiche, se ritenute necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa assegnata.
- f) le comunicazioni con i responsabili e i colleghi possano aver luogo con la medesima efficacia e livello di soddisfazione anche mediante strumenti telefonici e telematici;
- g) le comunicazioni con gli utenti non siano necessarie o possano aver luogo con la medesima efficacia e livello di soddisfazione anche mediante strumenti telefonici e telematici.

3. ESCLUSIONI:

Sono escluse dal novero delle attività in lavoro a distanza quelle che non presentano le caratteristiche indicate sopra, quali quelle che prevedono un contatto necessariamente diretto con l'utenza o da eseguire presso specifiche strutture di erogazione di servizi (es. Mense scolastiche, nidi d'infanzia, ecc.), oppure ancora prestazioni che richiedono la partecipazione ad eventi, fiere, ecc. Sono considerate, altresì, non eseguibili a distanza le attività che richiedono l'impiego di particolari macchine ed attrezzature o da effettuare in contesti e luoghi diversi del territorio comunale (esempi: assistenza sociale e domiciliare, attività di notificazione, sopralluoghi in-loco, udienze, servizi di polizia municipale sul territorio, manutenzione strade, manutenzione verde pubblico, ecc.) o qualora non sia possibile la consultazione e lavorazione di un'ingente quantità di documenti cartacei all'esterno della sede di lavoro. Sono altresì esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.

4. MODALITÀ DI ACCESSO AL LAVORO AGILE

L'accesso al lavoro agile avviene mediante sottoscrizione di accordo stipulato in forma scritta tra il dipendente e il responsabile della struttura di appartenenza. Gli accordi hanno durata massima di 24 mesi, rinnovabili.

La fruizione di giornate di lavoro agile deve essere sempre e comunque autorizzata volta per volta tramite gli appositi giustificativi sul portale digitale. In casi eccezionali, il Responsabile della struttura può concedere il lavoro agile oltre il limite del numero massimo di giornate fruibili su base mensile per venire incontro a particolari esigenze, urgenze o impedimenti del lavoratore a carattere temporaneo, qualora ciò comporti un evidente beneficio per l'Amministrazione e sempreché non sia possibile fruire di altre misure agevolative.

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN LAVORO AGILE

Sono previste fino ad un massimo di n° 8 giornate al mese per tutti i dipendenti, di norma non più di due a settimana.

I luoghi in cui espletare il lavoro agile sono individuati dal dipendente che è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'Ente che vengono trattate dal lavoratore stesso.

6. GARANZIE

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art.23 della Legge 81/2017.

Al lavoratore agile sono garantite le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.

Al lavoratore agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D. Lgs. n.81/08 e sim e della Legge n.81 del 22 maggio 2017.

7. FASCE DI CONTATTABILITÀ E DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

Al fine di garantire un'efficace interazione con la struttura di appartenenza e un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il dipendente deve dare garanzia certa, nell'arco della giornata di lavoro agile, di poter essere contattato telefonicamente o tramite posta elettronica dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 (in caso di articolazione oraria con rientri pomeridiani).

Il dipendente ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e le piattaforme informatiche, che opera dalle 20:00 alle 08:00 del mattino successivo.

8. MODALITÀ DI RECESSO DALL'ACCORDO

È possibile recedere dall'Accordo su richiesta scritta del dipendente o d'ufficio, su iniziativa del responsabile della struttura, qualora il dipendente non si attenga alla disciplina inerente al lavoro agile o al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni impartite dal suo Responsabile in caso di mancata osservanza degli obiettivi assegnati, oppure per oggettive e motivate esigenze organizzative. Si osservano i termini di preavviso di cui all'art. 65, c. 1, lett. c) del CCNL 16.11.2022.

9. PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO AGILE

La programmazione delle giornate di lavoro agile all'interno della singola struttura il Responsabile della struttura deve prendere in considerazione i seguenti criteri:

- garantire lo svolgimento delle attività indifferibili da rendere in presenza;
- garantire la continuità e il mantenimento almeno dello stesso livello quanti-qualitativo delle prestazioni e dei servizi erogati dalla singola struttura;
- garantire un piano di smaltimento dell'arretrato, ove esistente;
- i periodi di ferie, permessi e altri istituti di assenza del personale della singola struttura organizzativa e la ricorrenza di “picchi” lavorativi previsti o prevedibili;
- tenere conto dell'eseguità da remoto dell'attività lavorativa assegnata ai dipendenti della singola struttura organizzativa.

10. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non qui previsto trovano applicazione le disposizioni di legge e dei contratti collettivi di settore.

Sotto sezione: 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale: 2023-2025:

Riferimenti normativi:

La programmazione del fabbisogno del personale è retta dalle seguenti norme:

- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, così come previsto dall'art. 39 della legge 449/1997;
- l'art. 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale stabilisce che i piani triennali dei fabbisogni di personale devono essere elaborati: a) in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, della performance e delle linee d'indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ai sensi del successivo art. 6-ter; b) con l'indicazione delle risorse finanziarie a ciò destinate in termini di sommatoria della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; c) con l'indicazione della consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e le linee di indirizzo del cennato art. 6-ter dello stesso d.lgs. 165/01;
- il DM 8/05/2018, con il quale il Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.lgs. 165/2001 al fine di adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;
- l'art. 33 – comma 2 – del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni nella L. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b) e c) della Legge 27.12. 2019 secondo il quale i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27.04.2020 e in vigore dal 20 aprile 2020, con il quale sono stati definiti i suddetti valori soglia differenziati a seconda della fascia demografica di appartenenza.

Capacità assunzionale:

Dal DUP 2023-2025, approvato unitamente al bilancio di previsione di pari triennio con deliberazione del Consiglio comunale n. **6 del 23 febbraio 2023**, risulta che l'Ente si colloca al di sotto del valore soglia del 26,90% previsto per la corrispondente fascia demografica per gli Enti virtuosi (Enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti), registrando un rapporto percentuale della spesa del personale rispetto ai dati del consuntivo del 2021 pari al **20,95%**.

A. Piano assunzioni 2023-2025

B1: Consistenza e previsione cessazioni 2023-2025:

N° personale in servizio al 31.12.2022	Profili professionali (trasposizione automatica ex art. 13, c.2, CCNL-Funzioni Locali del 16.11.2022)	Cessazioni 2023-2025				
		2023	2024	2025		
17	N. 3 Istruttori direttivi (ex cat. D) N. 1 assistente sociale (ex cat. D) N. 1 Istruttore direttivo di vigilanza (ex cat. D)	Area Funzionari ed elevata qualificazione	1 istruttore amministrativo 1 istruttore direttivo di vigilanza	-	1 istruttore direttivo	
	N. 5 Istruttori amministrativi (ex cat. C) N. 2 Istruttori contabili (ex cat. C) N. 2 Tecnico comunale (ex cat. C) N. 1 Agenti di polizia locale (ex cat. C)					Area Istruttori
	N. 1 Esecutori amministrativi (ex cat B1) N.1 Messo autista (ex cat. B3)					Area Operatori esperti

B2: Programmazione strategica delle risorse umane: 2023/2025

Anno	Assunzioni	Consistenza dotaz. personale
2023	1 Agente di polizia locale -Area Istruttori (in sostituzione personale cessato 20.9.2022) 1 Istruttore direttivo vigilanza Area Funzionari ed EQ (in sostituzione personale cessato 15.1.2023) 1 Istruttore amministrativo- Area Istruttori (in sostituzione personale che cesserà il 30.6.2023)	18
2024	-	18
2025	1 Istruttore direttivo - Area Funzionari ed EQ (in sostituzione personale che cesserà nel 2025)	18

In ogni caso s'intendono autorizzate le assunzioni conseguenti a cessazioni che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del triennio.

B3: Verifica rispetto limiti di spesa

	2023	2024	2025
Spesa personale complessiva (a)	724.709,39	728.170,46	729.157,74
Quota spesa personale che non rileva ai fini del rispetto del limite (assunzioni da DPCM 17.3.2020) (b)	-73.985,00	-73.985,00	-73.985,00

Spesa personale (a -b)	650.724,39	654.185,46	655.172,74
Media triennio 2011-2013 (art. 1, c. 557-quater L 296/2006)	746.626,93	746.626,93	746.626,93
Incremento spesa massima da DPCM 17.3.2020	110.681,92	119.017,19	in attesa nuovo DPCM
Assunzioni dell'anno da DPCM	0	0	0
B4: Limite annuo spesa per assunzioni flessibili: € 2.664,77			

C) Verifica eccedenza del personale: si rinvia alla verifica negativa del personale eccedentario approvata, per l'anno 2023, con deliberazione di G.C. n. 136 del 22.12.2022.

SEZIONE 4: MONITORAGGIO

Per gli Enti con dotazione organica inferiore a 50 dipendenti non è previsto il monitoraggio delle sezioni. Trova applicazione l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai sensi del quale *“gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”*